

Principi contabili internazionali

L'applicazione dei principi contabili nei bilanci delle piccole e medie imprese

di Raffaele Marcello

Già da diversi anni l'*International Accounting Standards Board* ha avviato una procedura per definire un set di *standards* per le PMI, proprio perché risulta sempre più chiaro come anche le imprese di minori dimensioni abbiano un peso non relativo sul mercato. Si tratta, conseguentemente, di un progetto a medio termine che a regime consentirà di aggiungere un tassello nel più ampio processo di armonizzazione dell'informazione contabile.

Premessa

In virtù del Regolamento UE n. 1606/2002, a partire dal 2005, tutte le Società dell'Unione Europea quotate o appartenenti a gruppi quotati (comprese le banche e le assicurazioni), sono obbligate a redigere il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali (IAS) (1).

La Commissione Europea ha imposto l'obbligo di adottare, per la redazione del bilancio consolidato, i principi contabili internazionali alle società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati, ma ha lasciato ai singoli Stati membri la possibilità di decidere circa la facoltà o l'obbligo di adottare gli IAS per i bilanci d'esercizio delle società quotate e per i bilanci delle società non quotate.

L'Italia ha esteso notevolmente l'applicazione dei principi contabili internazionali prevedendo l'obbligo degli IAS, oltre che per il bilancio consolidato delle società quotate, anche per il bilancio d'esercizio di società quotate in mercati regolamentati; il bilancio d'esercizio e consolidato di società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico; il bilancio d'esercizio e consolidato di banche e degli intermediari finanziari; il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione. Se queste sono quotate e non redigono il bilancio consolidato, l'obbligo vale per il bilancio d'esercizio. Inoltre, hanno la facoltà di utilizzare gli IAS, in Italia, anche le società non quotate purché non redigano il bilancio in forma abbreviata.

Le recenti modifiche legislative alla normativa co-

munitaria in materia di bilancio hanno l'obiettivo di eliminare tutte le incompatibilità esistenti tra le norme comunitarie e i principi dello IASB e di consentire l'utilizzabilità dei trattamenti contabili alternativi previsti dagli IFRS anche da parte delle imprese non obbligate ad uniformarsi, ottenendo così un'armonizzazione contabile per tutte le categorie di imprese tenute per legge alla presentazione del bilancio. Anche le società minori, che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., alle quali è preclusa l'adozione degli *standard* contabili internazionali, saranno soggette alle nuove norme sul bilancio introdotte nella legge civilistica su ispirazione degli IFRS, con le opportune semplificazioni ed esenzioni. Ciò che si prospetta, quindi, è un'applicazione parziale degli IFRS a tutte le società di capitali, comprese quelle di piccole e medie dimensioni (2).

Note:

(1) L'acronimo sta per «*International Accounting Standards*». Tali principi sono stati emanati, negli anni, dall'*International Accounting Standards Committee* (IASC). Dal mese di aprile 2001, in seguito ad una profonda ristrutturazione di tale organizzazione, il compito di aggiornare e produrre principi contabili internazionali è stato affidato ad un consiglio di 14 membri definito *International Accounting Standards Board* (IASB); gli *standard* da quest'ultimo prodotti sono denominati *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

(2) Un importante quadro di riferimento sul tema è fornito da: R. Bauer, *Effetti dell'applicazione dei principi contabili internazionali per le PMI*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, marzo/aprile 2008, 165, *Idem*, *Semplificazioni e conseguenze dell'applicazione* (segue)

Ne consegue che i principi contabili internazionali (denominati dal documento di discussione *full IFRS* (3), per distinguerli da quelli che in futuro potranno essere specificatamente sviluppati per le piccole e medie imprese) sono applicabili alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori.

Il progetto IASB per le piccole e medie imprese

Il nostro Paese è caratterizzato da un tessuto produttivo nel quale predominano le imprese di media e piccola dimensione, che raramente fanno ricorso ai mercati finanziari. Ad esse non si applicano i più stringenti requisiti di informativa contabile contenuti nel decreto legislativo che recepisce la direttiva 2001/65/CE (informazioni sul *fair value* degli strumenti finanziari) (4).

Appare evidente che sussiste il problema della comunicazione di bilancio delle aziende di piccola e media dimensione in un contesto nel quale si richiede una crescente comparabilità internazionale delle informazioni contabili.

Lo IASB ha pertanto deciso di intraprendere un proprio progetto di estensione dei principi contabili internazionali anche alle PMI, stabilendo che dovrà trattarsi di regole derivate da quelle già esistenti, con alcune semplificazioni che ne facilitino l'applicazione da parte delle imprese di dimensioni più piccole e che riducano gli oneri conseguenti la loro applicazione.

Nel febbraio 2007 (5), lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* dal titolo «*IFRS for Small and Medium-sized Entities*», una vera e propria bozza del futuro principio contabile, con le relative «*Basis for conclusions*», da cui emergono i motivi delle decisioni prese, e la «*Draft implementation guidance*» (appendice esplicativa).

L'obiettivo dichiarato dallo IASB nella predisposizione degli IFRS per le PMI è quello di sviluppare principi contabili su misura per soddisfare le necessità delle imprese di piccole e medie dimensioni, che potrebbero avere serie difficoltà ad applicare il complesso *corpus* degli IFRS *full*, originariamente pensati per rispondere alle esigenze informative degli investitori attuali e potenziali delle società quotate.

L'idea di partenza è quella della comparabilità dei bilanci delle piccole e medie imprese con quelli delle grandi imprese, evitando le complessità e le difficoltà cui andrebbero incontro le imprese minori qualora dovessero applicare integralmente gli IAS/IFRS.

Gli *standard* contabili internazionali per le piccole e medie imprese dovrebbero, pertanto, rispondere ai seguenti requisiti:

- a) fornire dei principi contabili di elevata qualità, comprensibili ed effettivamente applicabili alle piccole e medie imprese di tutto il mondo;
- b) concentrarsi sulle necessità degli utilizzatori dei bilanci delle piccole e medie imprese;
- c) essere basati sullo stesso quadro di riferimento teorico (*Framework*) degli IFRS.

Lo IASB, avendo deciso di sviluppare degli *standard* appositi per le piccole e medie imprese, ha anche stabilito che dovrà trattarsi di principi contabili basati sullo stesso quadro teorico di riferimento degli IFRS già esistenti, con alcune agevolazioni che ne facilitino l'attuazione da parte delle imprese di dimensioni più piccole e che ne riducano gli oneri conseguenti alla loro applicazione.

I soggetti potenzialmente interessati

I principi contabili internazionali sono stati significativamente indirizzati verso la figura dell'investitore, in vista di un loro utilizzo strumentale rispetto alle necessità di determinazione del valore del capitale economico dell'entità che predispone il bilancio, e, di conseguenza rivolti, *in primis*, alle imprese quotate in mercati regolamentati. Appare evidente, quindi, come sia difficile la trasposizione automatica di principi ideati secondo tali modalità al mondo delle piccole e medie imprese; in effetti, i destinatari dell'informazione contabile possono essere differenti, così come diversi sono i gradi di concentrazione del capitale di rischio e le modalità di finan-

Note:

(segue nota 2)

ne degli IFRS *light* per le PMI, in *Amm. & Fin.*, n. 1, 2008, 7 e da P. Petrolati, *L'adeguamento alle direttive contabili comunitarie nella prospettiva delle piccole e medie imprese italiane. Impatti e scenari*, in *Quaderni Monografici Rirea*, n. 67/2008.

(3) Pieno, intero. Il termine deve intendersi riferito ai principi contabili IFRS pubblicati dallo IASB e alle interpretazioni dell'IFRIC attualmente in vigore.

(4) Secondo i dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'anno 2005 le imprese italiane con meno di 10 addetti sono n. 4.149.702 e rappresentano il 95% del totale. Fonte ISTAT, *Struttura e dimensione delle imprese. Archivio statistico delle Imprese attive (A.S.I.A.). Anno 2005*, Roma, 12 luglio 2007, e *Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi. Anno 2005*, Roma, 29 ottobre 2007.

(5) Il documento in questione non è stato ancora definitivamente approvato. Lo IASB, tuttavia sulla base delle osservazioni pervenute sulla bozza e dei risultati della sperimentazione avviata per verificare sul piano operativo l'applicabilità del progetto, prevede di pubblicare il documento definitivo breve per consentirne così l'entrata in vigore.

ziamento dell'attività imprenditoriale. In presenza di un assetto proprietario direttamente coinvolto nella gestione, concentrato e spesso caratterizzato da una accentuata stabilità, ove massimo è il ricorso al capitale di debito tramite finanziamenti bancari, occorre chiedersi quali siano le reali esigenze informative degli *stakeholders* e, in particolar modo, se esse siano o meno assimilabili a quelle dell'investitore finanziario.

È opinione comune che i principali destinatari della comunicazione economico-finanziaria di queste ultime realtà aziendali possano identificarsi per lo più nelle banche, nei dipendenti, come pure nei fornitori e nei clienti: inoltre, con riferimento allo scenario italiano, è fuor dubbio che nella mappatura degli *stakeholders* siano da annoverare anche lo Stato ed il/i proprietario/i-manager.

Il concetto di impresa «public accountable»

Lo IASB non ha fornito una definizione di PMI. Nel decidere a quali entità sia richiesto o permesso di utilizzare gli IFRS per le SME (6), le giurisdizioni dei singoli Paesi possono scegliere se adottare un criterio basato sui parametri dimensionali, quali ad esempio le attività totali impiegate, il reddito complessivo, il numero di dipendenti, la quota di mercato o, ancora, la natura e la portata dei finanziamenti esterni (7).

L'*Exposure Draft* individua in senso negativo, o per meglio dire, residuale, la platea dei soggetti cui si rivolge il documento predisposto dallo IASB. Si tratta, infatti, di entità che non hanno una «*public accountability*» (8).

In particolare una entità è *public accountable* se:

- a) pubblica i propri bilanci per gli utilizzatori esterni ed in particolare per i soci, i creditori, ed i finanziatori siano essi attuali o solo potenziali (*general purpose financial statements*);
- b) ha emesso strumenti quotati su di un mercato regolamentato, o che comunque è in procinto di quotarsi su di un mercato regolamentato, oppure che detiene attività in gestione fiduciaria (*fiduciary capacity*) per un gruppo di entità quali banche, assicurazioni, *broker*, fondi pensioni, *investment banking* o fondi comuni.

Le principali regole contabili degli IFRS per le PMI

Le PMI che adotteranno gli IFRS *light* dovranno fare riferimento agli IFRS completi ogni volta che i primi lo richiederanno: questo «riferimento obbli-

gatorio» al testo completo degli IFRS è definito dal Board come *mandatory fallback*.

Il *mandatory fallback* è previsto nei seguenti casi (9):

- a) quando gli IFRS *light* non trattano problematiche contabili ritenute poco rilevanti per le PMI;
- b) quando gli IFRS *light* non includono i metodi di valutazione opzionali, contenuti invece nei corrispondenti IFRS *full*, perché ritenuti di applicazione troppo complessa per le PMI.

Come già evidenziato, le regole stabilite nei principi contabili IFRS per le PMI sono, di norma, una semplificazione di quelle contenute nei principi contabili IFRS *full* che tocca tutte le voci di bilancio e che consiste, generalmente, in una più agevole e compatta rappresentazione nei conti dei relativi valori e nella proposta di adozione di una metodologia valutativa più semplice per le capacità tecniche tipiche di un'entità di dimensioni medio-piccole.

Tra le problematiche ritenute dallo IASB «poco rilevanti per le PMI», e quindi non trattate dagli IFRS *light*, rientrano i casi di iperinflazione, pagamenti in azioni (*stock option*), agricoltura e industria estrattiva, bilanci infrannuali, *leasing* finanziario nella prospettiva del locatore e valore recuperabile dell'avviamento.

Riguardo ai metodi di valutazione che lo IASB ha voluto escludere dagli IFRS *light*, poiché ritenuti troppo complessi rientrano invece la valutazione al *fair value* (10) di beni non strumentali, di immobilizzazioni materiali e immateriali di tipo strumentale.

Note:

(6) L'acronimo sta per *Small and Medium-sized Enterprise*.

(7) Lo IASB, nella documentazione ufficiale di accompagnamento alla bozza di principio contabile, ha espressamente dichiarato che lo stesso è stato elaborato riferendosi in astratto a realtà imprenditoriali aventi circa 50 dipendenti, nonostante la definizione di SME non si basi su parametri strettamente dimensionali in quanto questi avrebbero dato luogo ad una definizione non valida ed applicabile universalmente. L'Organismo Italiano di Contabilità stesso ritiene che la demarcazione rispetto alle altre imprese possa continuare ad essere affidata a strumenti di tipo quantitativo-dimensionale come quelli contenuti nell'art. 2435-bis del codice civile. Cfr. Documento OIC, *Considerazioni sul questionario circa i principi contabili e le direttive contabili per le SME*, febbraio 2007.

(8) Cioè la cui attività non è direttamente regolamentata a tutela di interessi pubblici.

(9) Tuttavia, le PMI che lo desiderano potranno sempre applicare il corpus completo degli IFRS *full*.

(10) In base ai principi contabili internazionali il *fair value* è il «corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi». Cfr. M. Pizzo, *Il fair value nel bilancio d'esercizio*, Padova, 2000.

le, la capitalizzazione degli oneri finanziari per l'acquisto o la produzione di immobilizzazioni e il metodo diretto per la determinazione dei flussi di cassa nel rendiconto finanziario (11).

Molti argomenti sono rimasti invariati nella sostanza, come ad esempio i principi generali, la presentazione del bilancio, le disposizioni sui cambiamenti di principi contabili, sulle rimanenze, sui contributi pubblici, sulle attività materiali e sugli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Le semplificazioni hanno invece riguardato gli strumenti finanziari, i principi per la «derecognition», le regole per la contabilità di copertura (*hedge accounting*) e l'avviamento (12).

Le ipotesi OIC

In linea generale l'OIC, nel suo documento di commento alla bozza definitiva degli IFRS *light*, ritiene che l'*Exposure Draft* dello IASB relativo agli *standard* contabili per le PMI non appare una soluzione condivisibile per rappresentare le problematiche tipiche delle piccole imprese nazionali, pur non valutandole particolarmente gravose per tali entità.

Lo *standard* proposto inoltre è troppo vicino agli IAS/IFRS integrali, presenta poche esemplificazioni che guidino il redattore del bilancio e continua ad essere focalizzato principalmente a beneficio dell'investitore (nell'accezione diversa da quella del socio imprenditore), mentre nella maggioranza delle piccole imprese, la platea degli utenti è diversa.

Posizioni contrapposte

Nel documento di consultazione sul recepimento definitivo delle direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce, l'OIC propone uno schema di riforma del codice civile e punta ad estendere l'impiego del *fair value* e la prevalenza della sostanza sulla forma all'intero panorama delle imprese non quotate, piccole e medie, finora «esonerate» dalla legge nazionale.

L'ABI si è dichiarata favorevole all'approccio contenuto nel documento di consultazione, redatto dall'OIC. Per l'associazione delle banche, infatti, l'allineamento dei bilanci a criteri condivisi e uniformi è essenziale per valutare l'affidabilità e la sostenibilità delle imprese che accedono al credito (13).

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, invece, esprime forte perplessità per l'estensione obbligatoria delle regole Ias/lfrs anche alle PMI, considerando positivamente la proposta dell'OIC che tende a modificare

il codice civile, in quanto esclude il semplice allargamento dell'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali a tutta la platea delle società italiane. La strada suggerita, però, è quella di un'applicazione facoltativa e graduale proponendo l'applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma solo per specifiche operazioni (*leasing, factoring, ecc.*), e favorendo il ricorso all'adozione della valutazione al *fair value* solo quando rappresenta effettivamente una modalità di maggiore trasparenza e correttezza nella comunicazione finanziaria, con obbligo, in caso di utilizzo, di un parere di congruità dei valori iscritti da parte di un commercialista indipendente che attesti la rappresentatività dei valori di mercato (14).

STATO PATRIMONIALE
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
ATTIVO
A) Attività non correnti
1. Immobili, impianti e macchinari
2. Investimenti immobiliari
3. Beni utilizzati in locazione finanziaria
4. Avviamento
5. Altre attività immateriali
6. Partecipazioni
7. Crediti finanziari e altri
8. Altre attività finanziarie
9. Imposte differite attive
10. Altre attività non correnti
B) Attività correnti
1. Crediti verso soci per conferimenti
2. Crediti commerciali, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, e altri.
3. Altre attività finanziarie correnti
4. Rimanenze
5. Lavori in corso su ordinazione
6. Attività possedute per la vendita
7. Risconti attivi
8. Altre attività
9. Disponibilità liquide

Note:

(11) Le PMI potranno comunque adottare questi metodi di valutazione, facendo però riferimento ai relativi principi IFRS *full* applicandone tutte le regole senza eccezioni.

(12) L'approfondimento dei riflessi operativi di tali semplificazioni, considerata la loro importanza, è rinviato ad interventi successivi.

(13) Cfr. L. Cavestri, *Le banche: più garanzie dagli Ias*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 agosto 2008, 27.

(14) Cfr. F. Roscini Vitali, *Pmi, «prudenza» sugli Ias*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 agosto 2008, 23; L. Cavestri, *Le banche: più garanzie dagli Ias*, *cit.*

PASSIVO

A) Patrimonio netto

1. Capitale sociale, con indicazione della parte non versata
2. Riserva da sovrapprezzo
3. Riserve di rivalutazione
4. Altre riserve
5. Utili / perdite portati a nuovo
6. Utile / perdita dell'esercizio

B) Passività non correnti

1. Obbligazioni in circolazione
2. Debiti verso banche
3. Altre passività finanziarie
4. Fondi per rischi ed oneri
5. Fondi relativi al personale
6. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
7. Imposte differite passive
8. Altre passività non correnti

C) Passività correnti

1. Obbligazioni in circolazione
2. Debiti verso banche
3. Altre passività finanziarie
4. Debiti verso fornitori, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
5. Anticipi su lavori in corso su ordinazione
6. Debiti tributari
7. Risconti passivi
8. Altre passività correnti

PROPOSTA CNDCEC

ATTIVO

A) Attività non correnti

1. **Immobilizzazioni materiali**
2. Investimenti immobiliari
3. Beni utilizzati in locazione finanziaria
4. Avviamento
5. Altre attività immateriali
6. Partecipazioni
7. Crediti finanziari, **commerciali** e altri **non correnti**
8. Altre attività finanziarie **non correnti**
9. Imposte **anticipate non correnti**
10. Altre attività non correnti
11. **Risconti attivi non correnti**

B) Attività correnti

1. Crediti verso soci per conferimenti
2. Crediti **finanziari**, commerciali e altri **correnti**.
3. Altre attività finanziarie correnti
4. Rimanenze
5. Lavori in corso su ordinazione
6. Attività possedute per la vendita
7. **Attività possedute per la negoziazione**
8. **Imposte anticipate correnti**
9. Altre attività correnti
10. Disponibilità liquide e **mezzi equivalenti**
11. **Risconti attivi correnti**

PASSIVO

C) Patrimonio netto

1. Capitale sociale, con indicazione della parte non versata

2. Riserva da sovrapprezzo

3. Riserve di rivalutazione

4. Altre riserve

5. Utili / perdite portati a nuovo

6. Utile / perdita dell'esercizio

D) Passività non correnti

1. Obbligazioni in circolazione **non correnti**

2. Debiti verso banche **non correnti**

3. Altre passività finanziarie **non correnti**

4. Debiti verso fornitori non correnti

5. Fondi per rischi ed oneri

6. Fondi relativi al personale

7. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

8. Imposte differite e **debiti tributari non correnti**

9. Altre passività non correnti

10. **Risconti passivi non correnti (e)**

E) Passività correnti

1. Obbligazioni in circolazione **correnti**

2. Debiti verso banche **correnti**

3. Altre passività finanziarie **correnti**

4. Debiti verso fornitori **correnti**

5. **Acconti** su lavori in corso su ordinazione

6. **Imposte differite** e Debiti tributari **correnti**

7. Risconti passivi **correnti (f)**

8. Altre passività correnti

Fonte: Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 30 luglio 2008

CONTO ECONOMICO

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

5. Altri ricavi

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

8. Costi per servizi

9. Costi del personale dipendente e di altri prestatori d'opera

10. Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti

11. Svalutazioni di crediti correnti e di altre attività correnti

12. Altri costi e oneri

A) Utile (Perdita) operativo

13. Interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari

14. Interessi passivi e altri oneri finanziari

15. Utili/perdite su cambi

16. Variazioni positive di valore di strumenti finanziari

17. Variazioni negative di valore di strumenti finanziari

18. Proventi straordinari

19. Oneri straordinari

B) Utile (Perdita) prima delle imposte

20. Imposte sul reddito, correnti e differite

C) Utile (Perdita) dell'esercizio

PROPOSTA CNDCEC

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi
6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
8. Costi per servizi
9. Costi del personale dipendente e di altri prestatori d'opera **continuativa**
10. Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti
11. Svalutazioni di crediti correnti e di altre attività correnti
12. **Accantonamenti per rischi e oneri**
13. Altri costi e oneri

A) Utile (Perdita) operativo

14. Interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari
15. Interessi passivi e altri oneri finanziari
16. Utili/perdite su cambi
17. Variazioni positive di valore di strumenti finanziari
18. Variazioni negative di valore di strumenti finanziari
19. Proventi straordinari
20. Oneri straordinari

B) Utile (Perdita) prima delle imposte

21. Imposte sul reddito, correnti, **anticipate** e differite

C) Utile (Perdita) dell'esercizio

Fonte: Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 30 luglio 2008

può desumere che le imprese che adottano gli IFRS potrebbero essere repute, dai finanziatori di credito e, in *primis*, dalle banche, come più trasparenti e più affidabili, e quindi meno rischiose, di quelle che non li usano.

Conclusioni

Allo stato c'è da chiedersi quali benefici e quali svantaggi porterà l'estensione degli IFRS alle piccole e medie imprese, le quali, ad un primo impatto, evidenziano l'eccessiva onerosità di un adeguamento completo a principi contabili internazionali che rischia di portare fuori mercato non poche aziende e sicuramente tutte quelle a conduzione familiare.

Nella valutazione non si può, tuttavia, non tenere conto del fatto che le piccole e medie imprese si troveranno in competizione, nell'accesso al credito, con società che utilizzano, anche per propria scelta, i principi contabili internazionali soprattutto in un periodo in cui l'accordo di Basilea sarà applicato alle imprese europee identificando parametri e indici con i nuovi principi. Se gli utilizzatori dei bilanci riconosceranno agli IFRS un grado di trasparenza e, in generale, di qualità dell'informazione contabile superiore a quello dei principi sinora in vigore, si